



Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Ufficio tecnico amministrativo minerario
Via R. Guardini, 75 - 38121 Trento
T +39 0461 495684
F +39 0461 495623
pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it
@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it
web www.minerario.provincia.tn.it

Spett.li

Dipartimenti

Agenzie

Servizi

Comunità di valle

Comuni

tramite interoperabilità PITRE

Associazioni di categoria

Camera di commercio

Associazioni sindacali

Ordini professionali

Parchi

Consorzi di imprese

Associazione provinciale ASUC del
Trentino

Trentino Sviluppo S.P.A.

Ditte esercenti di cava

tramite PEC

S181/2026/12.5.2-2021-35

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Articolo 26 della Legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 10 recante “Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)”.
Circolare.

La legge n. 10 del 2025, collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026, ha introdotto alcune modifiche puntuali alla legge cave, mirate a chiarire e semplificare le procedure amministrative in essere. L'obiettivo primario è quello di conferire maggiore certezza ai procedimenti, di snellire l'iter per l'assegnazione delle concessioni e di garantire una più efficace tutela del territorio, assicurando al contempo un ruolo di coordinamento agli enti locali e un risparmio di tempi e risorse economiche.

Con la presente si illustrano sinteticamente le principali modifiche introdotte.

Proroghe delle autorizzazioni (art. 7)

Le modifiche mirano a conferire certezza e congruità ai termini di proroga delle autorizzazioni private.

Per le proroghe necessarie al completamento dei lavori di coltivazione e ripristino (comma 5, lett. a), diventa obbligatorio acquisire il parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave, al fine di verificare l'effettiva durata necessaria al completamento dei lavori ed evitare assegnazioni automatiche.

Per le proroghe da disporre in attesa del provvedimento di rinnovo (comma 5, lett. b), è stato fissato un limite massimo di tre anni, ritenuto adeguato ai tempi richiesti per il procedimento di rinnovo.

Infine, per consentire il regolare svolgimento dell'attività di controllo, è stato esplicitato l'obbligo per i Comuni di trasmettere copia di tutti i provvedimenti di proroga e voltura alla struttura provinciale competente in materia mineraria.

Semplificazione per l'assegnazione di nuove concessioni comunali (artt. 11 e 12)

È stato introdotto un regime semplificato per l'assegnazione di aree pubbliche di proprietà comunale di minore entità o con caratteristiche specifiche (art. 11, comma 1 bis).

In particolare, per le cave di materiali diversi dal porfido e che comprendono un unico lotto o per porzioni residuali che non consentono una coltivazione autonoma, il Comune può scegliere di bandire la gara senza predisporre preventivamente il progetto di coltivazione. Sarà l'aggiudicatario a dover redigere il progetto di coltivazione e a sottoporlo alle procedure di valutazione ambientale (*screening*), con un risparmio di tempi e costi per l'amministrazione, ma anche una velocizzazione delle concessioni per i privati interessati.

Il bando di gara dovrà indicare il volume estraibile e la durata della concessione, entro i limiti massimi stabiliti dall'eventuale Programma di attuazione comunale, consentendo perciò anche un volume e una durata inferiore.

Varianti al progetto di coltivazione (art. 11, comma 4)

Viene precisato che le varianti al progetto di coltivazione predisposte dal concessionario devono essere sottoposte alla valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA - Valutazione di Impatto Ambientale (e non direttamente allo *screening*), per valutare se la modifica sia significativa o meno. Solo le varianti significative dovranno essere sottoposte a screening.

Nuove concessioni in aree soggette a vincolo di uso civico (art. 13)

Le semplificazioni procedurali introdotte per le concessioni comunali vengono estese anche ai soggetti gestori degli usi civici. Anche in questo caso, per lotti unici di materiali diversi dal porfido o per aree residuali, la predisposizione del progetto di coltivazione e la relativa procedura ambientale prevista dalla legge provinciale sulla VIA, possono essere poste a carico del soggetto aggiudicatario della gara.

Ripristino ambientale in caso di inadempienza (art. 32)

Le modifiche apportate all'articolo 32 mirano a garantire l'effettiva tutela e salvaguardia del territorio attraverso la sistemazione del suolo o il ripristino ambientale delle aree estrattive esaurite o dismesse del Piano cave, anche in presenza di un soggetto inadempiente.

Il nuovo comma 4 bis, per garantire il recupero delle aree dismesse, qualora il soggetto obbligato non provveda alla sistemazione del suolo o al ripristino ambientale dei luoghi, consente al Comune:

- di concedere a terzi l'area per il ripristino, individuando il concessionario nel rispetto dei principi in materia di contratti pubblici;
- di incamerare la cauzione versata dal precedente titolare inadempiente utilizzandola per finanziare opere pubbliche nelle aree estrattive individuate dal Piano cave ricadenti all'interno del proprio territorio.

Disposizioni transitorie (art. 37)

È stata infine inserita una norma transitoria per gestire i casi residuali di Programmi di attuazione comunali sottoposti a VIA secondo la vecchia normativa del 1988 (comma 7 octies). Si stabilisce che la valutazione positiva di impatto ambientale già rilasciata su tali programmi mantiene la sua validità fino alla scadenza anche per i relativi progetti di coltivazione attuativi.

Per la consultazione del testo integrale e aggiornato della legge provinciale sulle cave, si rimanda al [seguente link](#).

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

AP

Arianna Pedri
T +39 0461 494293
@ arianna.pedri@provincia.tn.it